

ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA GROTTELLA”

COPERTINO

STATUTO

TITOLO I — NATURA E FINALITÀ

- Art. 1** È costituita l'Associazione «Amici della Grottella» con sede in Copertino (Lecce) presso il Convento - Santuario S. Maria della Grottella.
- Art. 2** L'Associazione riunisce tutti coloro che liberamente intendono impegnarsi per la valorizzazione religiosa e culturale dell'antico complesso della Grottella, culla della santità di San Giuseppe da Copertino e Santuario mariano del Salento.
- Art. 3** L'Associazione nasce nello spirito della collaborazione con la Comunità dei Frati Minori Conventuali di Copertino, custodi della Grottella, per le attività religiose e culturali del Santuario.
- Art. 4** L'Associazione non persegue fini di lucro, ma intende lavorare per raggiungere le seguenti finalità:
- il recupero strutturale e funzionale dell'antico Convento - Santuario, tramite iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione (convegni, mostre, stampe, ecc.) e la prosecuzione dell'opera di restauro;
 - lo sviluppo della dimensione mariano-josefina nel solco della tradizione francescana della memoria storica e della religiosità popolare legate al complesso Grottella.
- Art. 5** L'Associazione gestisce i fondi provenienti da:
- tasse di iscrizione e quote annuali dei soci;
 - eventuali oblazioni di privati cittadini;
 - contributi di enti pubblici e privati.
- Art. 6** Su deliberazione esplicita del Consiglio Direttivo, l'Associazione può collaborare con altri enti e circoli culturali e religiosi, per la realizzazione delle finalità specifiche previste in questo Statuto.

TITOLO II — I SOCI

- Art. 7** Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, condividano le finalità dell'istituzione, accettino le norme del presente Statuto e si impegnino a collaborare responsabilmente a tutte le iniziative programmate.
- Art. 8** Per l'ammissione deve essere presentata domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale la esamina e decide in merito all'accoglienza. I soci versano una tantum la tassa di iscrizione ed una quota sociale annuale i cui importi vengono stabiliti annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- Art. 9** Doveri e diritti dei soci.
- Sono doveri dei soci:
 - partecipare alle assemblee dell'Associazione;
 - prendere parte attiva alle iniziative dell'Associazione, svolgendo i compiti attribuiti dal Consiglio Direttivo;
 - versare la tassa di iscrizione e la quota sociale annuale, rispettando le modalità stabilite dall'Assemblea;
 - promuovere lo sviluppo della vita dell'Associazione.

- b) Sono diritti dei soci:
- frequentare i locali dell'Associazione;
 - ricevere le sue eventuali pubblicazioni;
 - essere invitati ad ogni manifestazione curata dall'Associazione.

Art. 10 Il socio può essere dichiarato decaduto dall'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, per comportamento scorretto o per prolungata e ingiustificata assenza dalle attività dell'Associazione.

TITOLO III — GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11 Gli Organi dell'Associazione «Amici della Grottella» sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 12 L'Assemblea dei soci

- a) L'assemblea dell'Associazione è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale e con le altre disposizioni del presente Statuto.
- b) I compiti dell'Assemblea sono:
 - programmare le attività annuali dell'Associazione;
 - discutere ed approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
 - eleggere a scrutinio segreto il Vice Presidente, i Consiglieri e il Collegio dei Revisori.
- c) Procedure di convocazione dell'Assemblea:
 - L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, d'accordo con il Consiglio Direttivo. Può inoltre essere convocata su richiesta di almeno metà dei soci aventi diritto.
La richiesta, con l'indicazione degli argomenti, va inoltrata al Presidente che, constatate le condizioni di regolarità dei soci richiedenti, ha l'obbligo di convocarla.
 - L'avviso scritto di convocazione deve pervenire ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Esso deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, la sede e l'ora di convocazione.
- d) Svolgimento dell'Assemblea:
 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza, dal Vice Presidente.
 - Il Presidente illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno con una relazione scritta.
 - L'Assemblea è valida se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, ad un'ora di distanza, qualunque sia il numero dei soci.
 - Gli atti dell'Assemblea sono espletati validamente con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
 - Il voto può essere espresso per scrutinio segreto o per alzata di mano, a discrezione del Presidente, salvo quanto prescritto circa l'elezione del Vice Presidente, dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

- a) È composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Dura in carica tre anni. Il Consiglio nomina il Segretario e il Tesoriere.

- b) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo richiama la vita dell'Associazione. La convocazione viene fatta per iscritto o, in caso di necessità, anche telefonicamente.
- c) I compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - eseguire le decisioni dell'Assemblea circa il piano di lavoro annuale;
 - predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - esaminare ed approvare o respingere le domande di ammissione all'Associazione;
 - organizzare gli impegni dell'Associazione, costituendo, eventualmente, dei gruppi di lavoro tra i soci;
 - valutare il comportamento scorretto o l'assenteismo di qualche socio e prendere le relative decisioni;
 - attribuire eventuali benemeritenze a persone o enti che contribuiscano in modo rilevante al raggiungimento dei fini statutari.
- d) Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- e) Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, cura i vari servizi di segreteria nell'attuazione delle iniziative programmate.
- f) Il Tesoriere provvede alla gestione economica dell'Associazione e cura i registri contabili, sotto il diretto controllo del Consiglio Direttivo.
- g) Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Art. 14 Il Presidente

- a) Presidente dell'Associazione è di diritto il Religioso delegato dai Frati Minori Conventuali a norma degli Ordinamenti propri della Famiglia religiosa.
- b) Egli rappresenta la Comunità dei frati, della quale si fa portavoce, e cura i contatti tra la Comunità religiosa e l'Associazione.
- c) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci.
- d) Ha facoltà di chiedere la maggioranza qualificata dei due terzi per decisioni di particolare rilevanza, sia nel Consiglio Direttivo che nell'Assemblea.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori

- a) La gestione economica dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti ogni tre anni nel rinnovo degli Organi Sociali.
- b) I Revisori dovranno accertare la regolare registrazione della contabilità dell'Associazione e redigere una relazione che accompagna i bilanci annuali.

Art.16 Le cariche sociali dell'Associazione non danno diritto ad alcuna remunerazione.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art.17 La Comunità copertinese dei Frati Minori Conventuali si impegna a garantire la vita, la continuità e lo sviluppo dell'associazione, purché questa rimanga fedele all'ispirazione originaria espressa nel presente Statuto, approvato dal Definitorio Provinciale degli stessi Frati.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere discusso e deciso dall'Assemblea dei soci, in regola con le disposizioni dello Statuto, con la partecipazione del Ministro Provinciale o di un suo delegato.

Art. 18 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni comunque acquisiti vengono devoluti, per espressa volontà dei soci, ai Frati Minori conventuali, amministratori del Santuario della Grottella.

Art. 19 Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea generale, in seduta straordinaria, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Le stesse devono essere votate una per volta.

Art. 20 Per avviare l'Associazione i soci fondatori decidono di distribuirsi le cariche sociali previste dallo Statuto e di rimanere in carica per sei mesi, a partire dalla data dell'atto di fondazione.

Copertino, 25 settembre 1987